



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2001 e modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 28.4.2009)

ART.1) Ambito e Finalità del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richieste, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche il fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti⁹, individuati dal comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2) - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno, in ogni caso non dovranno comportare l'esistenza di qualsiasi manufatto, anche amovibile o impianti e/o apposizioni di delimitazioni con manufatti che impediscono il passaggio pedonale. In qualsiasi momento la P.A. potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. La descrizione delle relative fattispecie è contenuta nell'allegato al presente regolamento.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupati di fatto un congruo, e comunque non superiore a gg. 5, termine per provvedimenti, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupati di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ART.3) – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del residente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, qualora si rendesse necessario la domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica atta ad una precisa individuazione del suolo da occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ART.4) – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione, per la definizione delle stesse sono assegnate:

- a) al S.U.A.P. per le occupazioni relative alle attività produttive e commerciali;
- b) all'ufficio Tecnico Comunale per tutte le altre fattispecie. Le istruttorie alle domande di concessione vengono definite nel rispetto della normativa in vigore e dei Regolamenti di attuazione, di concerto con il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi per quanto di rispettiva competenza.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

3. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.

4. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) ricevuta del versamento del canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.
- f) Il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'aria concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° Gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al concessionario entro 10 giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. Il Concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Ufficio Comunale preposto entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone.

5. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi contestualmente al rilascio.

6. Il responsabile competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data del rilascio;
- d) la data di ricevimento dell'avvenuta comunicazione al Servizio Tributi e la firma per ricevuta.

ART.5) – Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.
- f) Obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della strada, dal Regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, e dalle norme igienico/sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa.
- g) All'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami sulla sicurezza degli impianti.

ART.6) – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART.7) – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART.8) – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Le occupazioni permanenti si ritengono automaticamente rinnovate in mancanza di inoltro della domanda di cessazione da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione stessa.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART.9) – Area mercato

1. Gli assegnatari dei posteggi nell'area mercato per la fiera settimanale stipulano apposita Convenzione per il pagamento del canone a tariffa ridotta del 50% direttamente l'Ufficio Tributi.
2. La condizione per avere diritto al pagamento del canone a tariffa ridotta per gli occupanti che hanno stipolato la Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo è il versamento del canone entro il 15 Gennaio di ciascun anno. Per gli importi superiori a £.500.000 è possibile effettuare il versamento in n.2 rate, con scadenza 1° rata 15 gennaio e 2° rata 15 Luglio.
3. I soggetti non convenzionati sono tenuti al pagamento dell'intero canone entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverse disposizioni di legge, o, se di importo superiore a £500.000 in n.4 rate trimestrali da versare entro il primo giorno di ogni trimestre.
4. Per gli assegnatari, con o senza convenzione, che non provvedono al pagamento del canone entro i termini stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.6, comma 1, lett. a), previo avviso e sospensione del posteggio per un periodo di n.4 settimane.

ART.10) – Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni con posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART.11) – Occupazione d'urgenza

1. In caso di urgenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia,

comunque, attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'insistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.20 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

ART.12) – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate così come previsto dal vigente regolamento delle entrate con delibera di Giunta Municipale, così come previsto dall'art.42, comma 2 lett. f, del DLGS n.26 /2000, da assumere in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

3. Le frazioni di tariffa sino a £ 50 sono arrotondate a £ 100 inferiori, oltre £ 500 alle lire 1.000 superiori.

ART.13) – Classificazioni delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.2 categorie, come di seguito specificate, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

Prima categoria

- C.so Umberto I°, dall'ex Alveo Somma fino all'incrocio con via Mazzini.
- C.so Vittorio Emanuele III° dall'incrocio con C.so Umberto I° all'incrocio con via Fiume.
- Via Giannone, dall'incrocio con C.so Umberto I° all'incrocio con via San Sebastiano.
- Piazza Mercato e le piazze attraversate dalle suddette strade ivi compresa Piazza Roma.

Seconda categoria

- Le restanti strade e piazze del territorio comunale.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla I^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è quella più bassa.

4. Con deliberazione Consiliare da adottare entro il 31 Ottobre per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni degli elenchi allegati e variazioni della classificazione delle aree negli stessi comprensori, in relazione all'assetto urbanistico, vario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

ART.14) – Durata delle occupazioni

Le occupazioni +permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per singole tipologie, a giorno o a fasce orarie.

ART.15) – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle eccedenze va commisurata separatamente rispetto all'arca sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali su servizi medesimi, sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente art. effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Gli importi di cui al punto 4. del presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei pezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
6. Le occupazioni con autovetture nelle aree destinate a parcheggio e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART.16) – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART.17) - Esenzioni

1 Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate:
 - per attività istituzionali dello Stato, delle Regioni e delle Province e loro Consorzi e Organizzazioni Sindacali;
 - da partiti politici;
 - da associazioni sportive e culturali;
 - da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
 - per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, senza scopo di lucro;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) manufatti per il superamento delle barriere architettoniche;
- f) occupazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche finanziate dal Comune;
- g) occupazioni realizzate con condutture per l'allacciamento alle reti di pubblici servizi comunali

- h) passi carrabili;
 - i) fioriere e simili, solo se rientrati in una tipologia approvata dal competente Ufficio tecnico comunale;
 - l) le occupazioni con palchi per feste patronali.
3. Le occupazioni di cui al precedente punto 1. lett.c) sono soggette a semplice rilascio di autorizzazione Sindacale.

ART.18) – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio di anno (se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo) o in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre).
- 4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI MARIGLIANO – VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

ART.19) – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 16, comma 4)
- 2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART.20) – Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene con i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa in vigore.
- 2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
- 3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ART.21) – Sanzioni

- 1. Le sanzioni per le violazioni a quanto stabilito nel presente regolamento sono irrogate dal Funzionario Responsabile COSAP al quale viene trasmesso, secondo le modalità previste dall'art.4, comma 5, l'atto di concessione emesso dall'ufficio competente al rilascio:

- a. per le occupazione abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art.20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art.20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92;
- c. per le occupazioni realizzate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100% del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'art.20, commi 4 e 5 del DLGS n.285/92;
- d. per i ritardi e/o omessi pagamenti del canone entro i termini stabiliti nel presente regolamento si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto, fermo restante quanto previsto all'art.9, comma 3, per gli occupanti l'area mercato;

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lett.a), b), c) ed) sono applicate anche nel caso di provvedimenti che prevedono la sospensione o la revoca della concessione.

3. Nel caso di più violazioni le sanzioni non si cumulano ma viene applicata quella per la violazione più grave.

3. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato dell'illecito commesso poiché non corregge la irregolarità dell'occupazione.

4. Nel caso di installazione d'ufficio degli stessi, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative: le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal precedente art.20.

ART.22) – Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 1999.
2. all'eventuale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP è affidata, previo adeguamento delle condizioni contrattuali, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone disciplinato dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
3. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° Gennaio 1999, dal Comune.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore.

ART.23 – Pubblicazione e applicazione

1. Il presente Regolamento, per la parte riguardante le modifiche introdotte viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dopo il visto di esecutività da parte del CO.RE.CO. verrà ripubblicato per analogo periodo, fermo restante che le nuove norme hanno effetto dal 1° Gennaio 2001.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privati
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio

- Accessi e passi carrabili
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti. Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili

SOTTOSUOLO

- Impianti a fune per trasporto merci e persone
- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavdotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONE TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili
- Aree destinate a parcheggio
- Banchi di vendita e simili in occasione di fare, manifestazioni ed altre iniziative
- Installazione di Cirhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante
- altri